



A cura di Simona Anzani

*Abuso d'Ufficio:
Pronuncia n. 8 del 2022 della Corte
Costituzionale.*





Art. 323 c.p.

Abuso d'ufficio



Pronuncia della Corte Costituzionale

**Sentenza n. 8 del 2022
depositata il 18 gennaio**



Pronuncia della Corte Costituzionale-dispositivo



- **Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale-Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, sollevata, in riferimento all'art. 77 della Costituzione**
- **Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.**

(Questioni entrambe sollevate dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Catanzaro)

Per approfondire vai al link: https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2020_0120.htm

Modifiche all'art. 323 c.p.



L'art. 23, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020, ha novellato l' "**art. 323 cod. pen.** (a tenore della quale «[s]alvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il **pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni**»), sostituendo la locuzione «**di norme di legge o di regolamento**» con l'altra «**di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità**»."

Motivazioni della Pronuncia



Nella motivazione la Corte ha ricostruito la lunga vicenda politico-parlamentare-giudiziaria dell'abuso d'ufficio e di quella **“burocrazia difensiva”** derivante dalla dilatazione dell'ambito applicativo del reato, per cui **“i pubblici funzionari si astengono (...) dall'assumere decisioni che pur riterrebbero utili per il perseguimento dell'interesse pubblico, preferendo assumerne altre meno impegnative (...), o più spesso restare inerti, per il timore di esporsi a possibili addebiti penali (cosiddetta “paura della firma”)”**.

Motivazioni della Pronuncia



La Corte ha rilevato che la scelta di porre mano all'intervento legislativo censurato è maturata **“solo a seguito dell'emergenza pandemica da COVID-19, nell'ambito di un eterogeneo provvedimento d'urgenza volto a dare nuovo slancio all'economia nazionale, messa a dura prova dalla prolungata chiusura delle attività produttive disposta nella prima fase acuta dell'emergenza”**.

Motivazioni della Pronuncia (in particolare)



➤ Prima questione (in relazione all'art. 77 della Costituzione)

*“Il riconoscimento dell’esistenza dei presupposti fattuali, di cui all’art. 77, secondo comma, Cost., resta, dunque, collegato ad una intrinseca coerenza delle norme contenute nel decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. **L’urgente necessità del provvedere può riguardare, cioè, una pluralità di norme accomunate o dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero dall’intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all’unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione** (tra le altre, sentenza n. 149 del 2020, n. 137 del 2018, n. 170 del 2017, n. 244 del 2016 e n. 22 del 2012).”*

Motivazioni della Pronuncia (in particolare)



➤ Prima questione (in relazione all'art. 77 della Costituzione)

“l’esigenza di far “ripartire” celermente il Paese dopo il prolungato blocco imposto per fronteggiare la pandemia che – nella valutazione del Governo (e del Parlamento in sede di conversione) – ha impresso ad essa i connotati della straordinarietà e dell’urgenza. Valutazione, questa, che non può considerarsi, comunque sia, manifestamente irragionevole o arbitraria”.

Articolo 77 della Costituzione



Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Motivazioni della Pronuncia (in particolare)

desueto

➤ Seconda Questione (in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.)

“La qualificazione come norma penale di favore non può essere fatta, di contro, discendere, come nel caso di specie, dal raffronto tra una norma vigente e una norma anteriore, sostituita dalla prima con effetti di restringimento dell’area di rilevanza penale. In tal caso, la richiesta di sindacato in malam partem non mira a far riespandere una norma tuttora presente nell’ordinamento, ma a ripristinare la norma abrogata, espressiva di una scelta di criminalizzazione non più attuale: operazione preclusa alla Corte (...)”

Articolo 3 della Costituzione



Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso , di razza, di lingua , di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 97 della Costituzione



Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Conclusioni

Con la modifica apportata all'art 323 c.p. dall'art. 23, comma 1, del d.l. n. 76 del 2020, il reato d'abuso d'ufficio viene definito in modo più puntuale ed i funzionari hanno così la certezza di quali siano le condotte penalmente rilevanti.

La finalità della modifica è, infatti, quella di circoscrivere il reato affinché la fattispecie criminosa scatti quando il funzionario viola norme e regole precise e non semplici principi generali.

La definizione puntuale implica che vengano circoscritti con maggiore precisione gli ambiti di responsabilità dei funzionari pubblici, così contrastando anche la **c.d. sindrome della firma.**

«Solo chi non osa non sbaglia.»

Aforismi & Citazioni. ©

Henry Ford

<https://www.jacobvick.com/Aforismi-Citazioni-LP>

Approfondimenti

<https://community.omniavis.it/t/abuso-dufficio-non-irragionevole-la-necessita-e-urgenza-della-riforma-del-2020-pronuncia-della-corte-costituzionale/8545>



“Grazie per l’attenzione

Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

